

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3488 del 23/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SAN CESARIO SUL PANARO (MO), via MOLZA n. 1906, richiesta dalla ditta SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C. per l'attività di allevamento bovine da latte, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 658/2025 Prat. Sinadoc n. 31931/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3653 del 23/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventitre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SAN CESARIO SUL PANARO (MO), via MOLZA n. 1906, richiesta dalla ditta SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C. per l'attività di allevamento bovine da latte, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 658/2025

Prat. Sinadoc n. 31931/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. DET-AMB-2016-5147 del 20/12/2016;
- modificata con MNS prot. 65500 del 05/05/2020 e con prot. 50532 del 31/03/2021;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara in data 30/10/2025, prot.SUAP n. 29157, in data 10/11/2025 prot. SUAP n. 30005 e integrata in data 19/11/2026 prot. SUAP 30660-30662-30663 e acquisita da ARPAE con prot. n. 207313 del 21/11/2025 dalla ditta **SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C.** (P.IVA. 02828960365), con sede legale in via Molza n. 1906 a San Cesario sul Panaro (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovine da latte svolta presso lo stabilimento ubicato in **via MOLZA n. 1906**, Comune di **SAN CESARIO SUL PANARO (MO)** comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota acquisita agli atti di Arpae al prot. n. 207313 del 21/11/2025, il SUAP ha indetto la conferenza

dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 216715 del 05/12/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 13495 del 23/01/2026, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 17228 del 29/01/2026, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa è stata acquisita tramite SUAP agli atti con protocolli Arpae nn. 42320 e 42369 del 06/03/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta tramite SUAP integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 90405 del 18/05/2026;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere ambientale di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 104436 del 09/06/2026;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di San Cesario sul Panaro, protocollo n. 88192 del 14/05/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici domestici in acque superficiali, espresso dal Comune di San Cesario sul Panaro con protocollo n. 2065 del 24/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 35083 del 24/02/2026;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;
- la determinazione n.766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2016-5147 del 20/12/2016, come modificata con MNS prot. 65500 del 05/05/2020 e con prot. 50532 del 31/03/2021, emessa da ARPAE Modena per lo stabilimento di **via MOLZA n. 1906** in Comune di **SAN CESARIO SUL PANARO (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C.**

(P.IVA. 02828960365), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di San Cesario sul Panaro
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di San Cesario sul Panaro

2. di DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;
3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e/o il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
 - **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere

presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
L'incaricata di Funzione
Dott.ssa Marzia Conventi

Pratica Sinadoc 31931/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta San Silvestro S.S. Società Agricola Di Maurizio Ghiaroni & C, presso lo stabilimento sito in via Molza n. 1906 a San Cesario sul Panaro (MO), svolge l'attività di allevamento bovine da latte.

La presente domanda di AUA è relativa ad un ampliamento del centro aziendale esistente e dell'allevamento zootecnico che si configura come una modifica sostanziale dell'insediamento.

Relativamente alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, la presente autorizzazione si riferisce al sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA con previsione della configurazione di fine lavori.

ISTRUTTORIA

VISTA la relazione tecnico agronomica (lettera accompagnatoria) del 28 ottobre 2025 inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

RICHIAMATA la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 42975 di modifica n. 17, protocollo n. PG/2026/73002 del 21/04/2026 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nella configurazione attuale dell'allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito alla configurazione attuale e alla configurazione post-intervento così come prevista nella documentazione di progetto presentata.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Per l'allevamento sono dichiarate strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti sia nella configurazione attuale che nella configurazione di progetto.

La dotazione di terreni disponibili per lo spandimento risulta adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti nella configurazione attuale dell'allevamento.

L'aumento dei quantitativi di azoto presenti negli effluenti di allevamento dovuto dall'intervento di ampliamento in progetto comporta l'aggiornamento della "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" da redigere ai sensi del Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della

Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del citato Regolamento Regionale.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal Regolamento Regionale, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C.**, presso lo stabilimento sito in **via MOLZA n. 1906 a SAN CESARIO SUL PANARO (MO)**, svolge l'attività di allevamento bovine da latte.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 5147 del 20/12/2016 e modificata con MNS prot. 65500 del 05/05/2020 e con prot. 50532 del 31/03/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta il 23/01/2026 e le integrazioni volontarie pervenute ad Arpae- Modena il 18/05/2026;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere ambientale di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 104436 del 09/06/2026 in cui è evidenziato che:
 - *è l'Amministrazione comunale che effettua la valutazione urbanistica sulla localizzazione dell'intervento;*
 - *con la realizzazione della nuova stalla, il peso vivo allevabile passa da 352 t a 1104,9 t, con una potenzialità intermedia alla fine del secondo stralcio di 607,8 t. A fine intervento la potenzialità di allevamento avrà un incremento di circa un 214%;*
 - *si configura pertanto una modifica sostanziale dell'insediamento (la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, relativa alla parte esistente, contempla anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo ordinario);*
 - *la scrivente ha valutato anche la coerenza con il PAIR 2030, in particolare a quanto previsto in Relazione Generale, al capitolo "11.5.3.5 Misure per i nuovi allevamenti con autorizzazione integrata ambientale o autorizzazione unica ambientale";*
 - *la presente pratica SUAP (Prot. SUAP n° 658/25) è strettamente interconnessa con la pratica Prot. SUAP n° 767/25: la prima, prevedendo l'ampliamento (di circa un 214%) dell'allevamento zootecnico attuale, introduce un impianto di Digestione Anaerobica (di seguito D.A.), la seconda è relativa al l'impianto di Digestione Anaerobica previsto;*
 - *il presente parere, pertanto, è riferibile ad entrambe le pratiche (essenziali l'una all'altra). Il presente parere è da ritenersi annullato qualora l'azienda non proceda con la realizzazione del D.A.. La presenza di un impianto di D.A. con annesso cogeneratore consente "l'estrazione" e l'utilizzazione del metano dai reflui zootecnici di allevamento con produzione di energia elettrica e calore nonché una riduzione di circa il 70% delle emissioni odorigene;*
 - *dalla consultazione del portale dell'Anagrafe Aziende Agricole della Regione Emilia Romagna, l'azienda risulta in "possesso" complessivamente di 615.5382 HA di terreno di cui in proprietà: 360.5646 HA ed in affitto 254.9736 HA. Risulta pertanto garantito un rapporto inferiore ai 20 q.li di pesovivo/ettaro richiesto dalla vigente normativa ambientale come soglia al di sopra della quale l'azienda avrebbe dovuto attivare la procedura (screening) per la verifica della assoggettabilità a VIA;*
 - *il progetto, oltre all'ampliamento delle strutture di allevamento e all'installazione del D.A. prevede anche la realizzazione di 2 vasche coperte per lo stoccaggio dei liquami in aggiunta alle tre esistenti ed una concimaia coperta;*

- il proponente ha presentato il calcolo effettuato attraverso il software Bat-tool Plus (che consente il calcolo delle emissioni di ammoniaca e di gas serra dagli allevamenti ed è stato sviluppato da CRPA su incarico della Regione Emilia-Romagna). Il medesimo calcolo è stato "ripercorso" anche dalla scrivente, compilando anche la parte relativa agli "Indici tecnici vacche da latte": la scrivente ha utilizzato i parametri di default ed ha stimato una produzione di latte annuale pari a circa 13000 t/anno: in tale modo è stato possibile effettuare anche una stima del metano emesso (sostanzialmente quello di origine enterica che si sviluppa in fase di ricovero, metano che non è contemplato tra gli obiettivi di riduzione o contingentamento del PAIR 2030);

esaminata:

- a cura del Servizio Sistemi Ambientali di questa Area Prevenzione Ambientale, la documentazione prodotta relativamente all'impatto odorigeno, rilevando che: "La previsione dell'impatto odorigeno, tenuto conto dei dati di input del modello e dell'incertezza stessa del modello, evidenzia il rispetto delle soglie di accettabilità previste per le classi di sensibilità dei ricettori del Decreto n.309/2023. Solo in prossimità di un ricettore (R1) che corrisponde a fabbricato aziendale in disuso, si ha il superamento della concentrazione 5 ouE/m³, superiore al valore soglia della classe di appartenenza del recettore." (nota prot. n°90655 del 18/05/2026);

valutato che:

- la proposta aziendale (anche attraverso l'applicazione di tecniche nutrizionali che conseguano una riduzione dell'azoto escreto di un 10% rispetto a una dieta standard) raggiunge, per le tipologie di stabulazione, le tecniche di stoccaggio e le modalità di distribuzione degli effluenti adottate, le percentuali di riduzione di emissione ammoniacale previste negli specifici capitoli della Tab. 26 "Categorizzazione fra alta (A), media (M) e bassa (B) efficienza delle diverse tecniche di riduzione presenti nel modello aziendale per le diverse specie animali e i diversi stadi emissivi" del succitato capitolo "11.5.3.5 Misure per i nuovi allevamenti con autorizzazione integrata ambientale o autorizzazione unica ambientale" della Relazione Generale del PAIR 2030;
- il calcolo delle emissioni diffuse di NH₃ fornito dai progettisti (ripercorso da questa Agenzia) ed elaborato utilizzando "Bat-tool Plus" negli scenari di pre e post intervento, alla potenzialità massima di allevamento, ha evidenziato, per l'ammoniaca emessa, la seguente situazione:

Tabella 1: NH₃ emessa

	situazione attuale (kg/anno)	situazione da progetto (kg/anno)
ricovero	8100	23003
trattamento	710	4045
stoccaggio	3376	9117
distribuzione	7173	15372
TOTALE	19358	51537

Rispetto all'incremento del peso vivo (+214%), le emissioni ammoniacali aumentano, in funzione delle tecniche utilizzate, del 166,4%.

Si evidenzia che se il progetto proposto fosse privo di BAT (cioè realizzato con le tecniche di riferimento, le più emissive), il quantitativo complessivo di ammoniaca emessa risulterebbe di 99101 kg/anno (un 48% in più di quanto stimato da progetto):

Saldo emissivo dell'allevamento : la sua posizione rispetto alla situazione di riferimento (REF)		
	Condizione effettiva - attuata dall'allevamento Kg/NH ₃ anno	Riduzione rispetto al REF
dai ricoveri	23003	42,6 %
dal trattamento	4045	- %
dallo stoccaggio	9117	63,9 %
dalla distribuzione	15372	54,5 %
Totale	51.537	48 %

In Tabella 2 vengono riassunte le caratteristiche dei ricoveri ed il numero e la categoria dei capi allevabili nonché i quantitativi di ammoniaca emessa dai ricoveri:

Tabella 2				
Categoria e stabulazione	Posti massimi	Tecniche per il contenimento dell'emissione ammoniacale applicate	Emissione di ammoniaca	
	n		kg/capo/a	kg/anno
VACCHE DA LATTE IN ASCIUTTA STABILAZIONE LIBERA SU LETTIERA PERMANENTE	232	coibentazione delle coperture ricoveri	12,59	2921
		controllo automatizzato dei sistemi di climatizzazione		
		ventilazione artificiale di soccorso estivo (canali di vento, cascate di vento)		
		corsie in pendenza (0.4%) verso zona raccolta effluenti per sgrondo liquami		
		corsia con pavimento pieno e rimozione > 4 v/d		
		lettiera piana con corsia di alimentazione: frequenza aggiunta materiale di lettiera < 7 giorni		
VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE STABILAZIONE LIBERA SU CUCCETTA SENZA PAGLIA	1232	coibentazione delle coperture ricoveri	12,94	15942
		controllo automatizzato dei sistemi di climatizzazione		
		ventilazione artificiale di soccorso estivo (canali di vento, cascate di vento)		
		corsie in pendenza (0.4%) verso zona raccolta effluenti per sgrondo liquami		
		corsia con pavimento pieno e rimozione > 4 v/d		
		VITELLI IN SVEZZAMENTO (0-6 MESI)		
	controllo automatizzato dei sistemi di climatizzazione			
STABILAZIONE LIBERA CON PAGLIA TOTALE		ventilazione artificiale di soccorso estivo (canali di vento, cascate di vento)		
		corsie in pendenza (0.4%) verso zona raccolta effluenti per sgrondo liquami		
		corsia con pavimento pieno e rimozione > 4 v/d		
		lettiera piana con corsia di alimentazione: frequenza aggiunta materiale di lettiera < 7 giorni		
		lettiera piana con corsia di alimentazione: rinnovo completo materiale di lettiera <= 90 giorni		
VITELLI IN SVEZZAMENTO (0-6 MESI) STABILAZIONE LIBERA CON PAGLIA TOTALE	144	coibentazione delle coperture ricoveri	1,83	264
		controllo automatizzato dei sistemi di climatizzazione		
		ventilazione artificiale di soccorso estivo (canali di vento, cascate di vento)		
		corsie in pendenza (0.4%) verso zona raccolta effluenti per sgrondo liquami		
		corsia con pavimento pieno e rimozione > 4 v/d		
		lettiera piana con corsia di alimentazione: frequenza aggiunta materiale di lettiera < 7 giorni		
RIMONTA. STABILAZIONE LIBERA CON LETTIERA SOLO IN ZONA DI RIPOSO	627	coibentazione delle coperture ricoveri	5,48	3436
		controllo automatizzato dei sistemi di climatizzazione		
		ventilazione artificiale di soccorso estivo (canali di vento, cascate di vento)		
		corsie in pendenza (0.4%) verso zona raccolta effluenti per sgrondo liquami		
		corsia con pavimento pieno e rimozione > 4 v/d		
		lettiera piana con corsia di alimentazione: frequenza aggiunta materiale di lettiera < 7 giorni		
lettiera piana con corsia di alimentazione: rinnovo completo materiale di lettiera <= 90 giorni				
TOTALI	2475			23003

- rispetto ai dati del proponente, i volumi annui di acque provenienti dalla sala di mungitura si differenziano leggermente poiché vanno contabilizzati anche i capi in asciutta. Si passa pertanto da 9487 m³ a 11273 m³, circa un 3.5% in più rispetto al totale degli effluenti che saranno gestiti, e che non incide pertanto in modo significativo su tutto il dimensionamento degli stoccaggi;
- al D.A. vengono avviate anche le acque della sala di mungitura: ciò è stato previsto nella “Relazione Igienico Sanitaria Ambientale” (il documento nel quale vengono poi dettagliati gli effluenti zootecnici di risulta dal trattamento di digestione anaerobica), ma non nella “04_Relazione PAS e asseverazione”. I tempi di ritenzione del D.A. risulterebbero pertanto più contenuti rispetto a quelli individuati dal proponente. In ogni caso, considerato che è previsto anche un post digestore, si reputa che tale contrazione possa essere, in questa fase, accettata, demandando comunque al proponente, prima della fase esecutiva, una dettagliata rivalutazione dei tempi di ritenzione (con eventuali proposte correttive). Si riassume di seguito quanto verrà avviato all'impianto di digestione anaerobica (D.A.) secondo le quantità di seguito riportate:

Tabella 3: BIOMASSE in ingresso al D.A.

Biomasse in ingresso	Quantità e caratteristiche			Biogas prodotto		Azoto nelle biomasse (tabella 7.4 Reg. Regionale 3/2017)	
	Quantità tal/quale	Solidi totali	tipo	Nm3/anno	Kg/a	% T.Q.	kg/anno
	t/a	% T.Q.					
Letame bovino (effluenti da progetto ma moltiplicato per 0,758 per passare da mc a t)	9.353	22,0%	Zootecnico	709.893	903.892	da progetto di ampliament o	25.824
Liquame bovino (effluenti da progetto)	28.929	7,0%	Zootecnico	660.304	840.752	da progetto di ampliament o	122.575
Reflui da platea + recinti esterni	270	0	Zootecnico	0	0	0,00%	0
ACQUE DA MUNGITURA	11.543	0	Zootecnico	0	0	0	0
Totali biomasse	50.095			1.370.197	1.744.645		148.399
Avviato alla digestione anaerobica	50.095						

- la “ricetta” del D.A. proposta consente di definire il digestato in uscita dall'impianto di Digestione Anaerobica “digestato agrozootecnico”, cioè un digestato prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) dell'articolo 22 comma 1 del D.M. 25 febbraio 2016;
- al termine della digestione anaerobica, il quantitativo di digestato in uscita ammonterà a circa 48350 m³/anno, con un quantitativo di N prodotto di circa 148.399 kg/anno. Il digestato verrà sottoposto ad un trattamento di separazione ad opera di un separatore di tipo elicoidale che dovrà garantire sempre la massima efficienza. Dalla separazione si otterranno un 30% di volume di digestato solido contenente il 35% dell'Azoto ed un 70% di digestato liquido contenente il 65% dell'Azoto. Si specifica che durante la fase di trattamento si perde (da Regolamento Regionale gestione effluenti n°2/2024) un 4% di Azoto, mentre il BATTool prevede una perdita inferiore (2%). Nella successiva Tabella 4 vengono evidenziate le emissioni in atmosfera provenienti dalla fase di trattamento (comprensiva della fase di Digestione);

Volume	Trattamento	Emissioni di ammoniaca da trattamento kg/anno
100 %	DIGESTIONE ANAEROBICA + Separazione S/L alta efficienza (separatore a compressione elicoidale)	4045

- lo stoccaggio del digestato liquido è rappresentato sia da due nuove vasche circolari coperte sia dagli esistenti contenitori (compresa una vasca scoperta ubicata in Via Savioli, a Castelfranco Emilia) garantendo uno stoccaggio superiore ai 180 gg. Nella Tabella 5 vengono riassunti gli stoccaggi del digestato liquido presenti in sito nonché i quantitativi di ammoniaca emessa;
- lo stoccaggio del digestato solido è invece garantito da una nuova concimaia coperta e da quella esistente. Viene garantito uno stoccaggio superiore ai 90 gg. Nella Tabella 5 vengono riassunti anche gli stoccaggi del digestato solido nonché i quantitativi di ammoniaca emessa. Si annota che si possono considerare tra le volumetrie disponibili allo stoccaggio del palabile anche le zone di stabulazione permanente, che però non vengono da noi riportate nella Tabella;

Tabella 5 - Stoccaggi in sito per il DIGESTATO		
Stoccaggi per il NON palabile (frazione liquida)		
<i>Descrizione</i>	<i>Capacità m³</i>	<i>Descrizione della Tecnica BAT adottata</i>
VASCA CIRCOLARE - COPERTURA IN CORSO DI REALIZZAZIONE	3077	Copertura rigida e Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) =< 0.2
VASCA CIRCOLARE SCOPERTA	3077	Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) =< 0.2
VASCA CIRCOLARE - COPERTURA IN CORSO DI REALIZZAZIONE	2601	Copertura rigida e Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) =< 0.2
VASCA COPERTA	4239	Copertura rigida e Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) =< 0.2
VASCA COPERTA	4823	Copertura rigida e Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) =< 0.2
Totale IN SITO	17817	
Stoccaggi per il NON palabile (frazione solida)		
<i>Descrizione</i>	<i>Capacità m³</i>	<i>Descrizione della Tecnica BAT adottata</i>
PLATEA SCOPERTA	1200	Palabili - REF: cumulo scoperto
PLATEA COPERTA	7967	copertura del cumulo in concimaia
Totale	9167	
Emissione ammoniacale TOTALE da STOCCAGGI		
kg/anno		
9117		

- per l'impiego agronomico del digestato, sono state individuate delle modalità di distribuzione che consentono una riduzione delle emissioni di NH₃ pari ad un 54,5% rispetto al sistema di riferimento (Tabella 6). La ditta potrà usare tutte le tecniche ammesse dalla normativa in vigore per la distribuzione dell'effluente, fermo restando l'obbligo di raggiungere complessivamente la riduzione percentuale del 54,5%. La rendicontazione delle tecniche di distribuzione utilizzata per ciascuna operazione di spandimento dovrà essere fornita sul registro delle fertilizzazioni azotate, necessario ai sensi della normativa regionale per l'utilizzo degli effluenti zootecnici. In allegato alla presente è fornito un modello di registro da seguire;

Tabella 6 - Distribuzione degli effluenti		
<i>Descrizione della tecnica di distribuzione</i>	<i>Tecnica BAT</i>	<i>Percentuale di applicazione della tecnica</i>
Digestato liquido - a bande con scarificazione	SI	30 %
Digestato liquido - iniezione superficiale (solchi aperti)	SI	15 %
Digestato liquido - a bande (a raso in strisce)	SI	40 %
Digestato liquido - iniezione profonda (solchi aperti)	SI	15 %
Digestato palabile - incorporazione entro 4 ore	SI	50 %
Digestato palabile - incorporazione entro 24 ore	SI	50 %
Emissione ammoniacale da DISTRIBUZIONE		
kg/anno		
15372		

- l'emissione convogliata presente nell'insediamento sarà quella del motore fisso di cogenerazione alimentato a Biogas per la produzione di Energia Elettrica da immettere in rete; è correttamente prevista anche una torcia, che riveste però carattere di emergenza;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti*	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
motore nuovo di cogenerazione a biogas PTN 732 kW	-	-	-	Ossidi di Azoto	150	-	-
				Ossidi di Zolfo	60		
				monossido di Carbonio	190		
				C org totale (COT) escluso il metano	40		
				Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2		
				Polveri	3,75		

* valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

2. Preliminarmente all'avvio della parte esecutiva dovrà essere effettuata una dettagliata rivalutazione dei tempi di ritenzione del trattamento di digestione anaerobica (con eventuali proposte correttive);
3. la ditta è tenuta a rispettare le condizioni indicate nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 in termini di posti massimi, categorie di bovini allevati, tipologie stabulative e tecniche adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera;
4. la ditta potrà usare tutte le tecniche ammesse dalla normativa in vigore per la distribuzione degli effluenti, fermo restando l'obbligo di raggiungere le riduzioni percentuali fissate alla tabella e comunque l'emissione di ammoniaca complessiva da distribuzione dovrà essere sempre inferiore ai 15372 kg/anno. Le tecniche utilizzate in fase di distribuzione dovranno essere rendicontate per ciascuna operazione utilizzando un modello di registro quale quello proposto in allegato;
5. relativamente alla riduzione del 10% del tenore proteico della razione alimentare dei capi, nel caso di specifiche verifiche, dovrà essere resa disponibile a questa Agenzia la documentazione inerente l'alimentazione degli animali allevati;
6. la torcia di emergenza a servizio dell'impianto di cogenerazione deve essere dimensionata per lo svuotamento rapido, max in 5-6 ore, dello stoccaggio del biogas ed in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$;
7. nella fase di avviamento dell'impianto (quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore) la torcia deve essere dotata di un sistema di utilizzo di combustibili supplementari (es. gpl), allo scopo di evitare l'immissione in atmosfera del biogas;
8. in sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo delle emissioni, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione di cui al punto precedente;
9. il camino di emissione del cogeneratore dovrà essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in coerenza con quanto specificamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422;
10. il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi. In particolare, il biogas non può provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti. E' fatta salva la possibilità di utilizzare materiali di scarto classificabili come sottoprodotti o che hanno cessato di essere qualificati come rifiuto alle condizioni stabilite dall'art. 184-ter del DLgs 152/06. In ogni caso le modifiche nell'alimentazione del D.A. dovranno essere preventivamente comunicate;
11. si dovrà provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto). La data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza dovranno essere registrati, conservati e messi a disposizione durante i controlli degli Organi competenti; dovranno essere altresì registrati, annualmente, il quantitativo delle biomasse introdotte e l'energia elettrica prodotta;
12. occorrerà prevedere una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene: considerato che il Digestore Anaerobico si colloca in un contesto dove è già esistente l'allevamento, si ritiene opportuno effettuare una campagna prima ed una successiva all'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine della campagna, il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati alla Autorità competente. In presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente potrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, sulla base dei dati ricevuti, essa potrà richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

13. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **“motore nuovo di cogenerazione a biogas PTN 732 kW”** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

14. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

15. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

17. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente

larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

19. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

RACCOMANDAZIONI

Si rammentano inoltre i seguenti obblighi, già previsti dalle vigenti normative:

- i paddock in terra battuta dovranno essere gestiti con periodiche pulizie quindicinali in modo da evitare accumuli di deiezioni. Gli animali potranno accedervi anche nei periodi di divieto di spandimento, tranne che in caso di pioggia o con terreno saturo d'acqua. Inoltre dovrà essere evitata ogni promiscuità tra la rete di allontanamento delle acque meteoriche delle coperture e dei piazzali ed i paddock medesimi;
- Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, all'Autorità Competente ed all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e comunque ogni modifica che possa avere influenza su entità e tipo di emissioni;
- le vasche, i contenitori, gli impianti e i manufatti, per lo stoccaggio degli effluenti devono essere in regola con i controlli periodici da normativa vigente (tenuta idraulica, strutturale) e mantenuti in buono stato di efficienza ai fini della sicurezza e del corretto esercizio;
- in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica;
- il gestore deve annualmente presentare entro il 30 aprile la dichiarazione E-PRTR ai sensi del Regolamento CE n. 166/2006 (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti).

Allegato: registro delle fertilizzazioni

Pratica Sinadoc 31931/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di S. Cesario sul Panaro**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C.**, presso lo stabilimento sito in **via MOLZA n. 1906** a **SAN CESARIO SUL PANARO (MO)**, svolge l'attività di allevamento bovine da latte.

Dalla valutazione di Impatto Acustico allegata alla domanda di AUA si rileva che:

- L'azienda è collocata dalla vigente classificazione acustica comunale in un'area in classe III "Aree di tipo misto" in quanto area agricola.
- Nella valutazione previsionale di impatto acustico sono individuati tre potenziali ricettori abitativi, anch'essi posti in classe III, costituiti da:
 - una abitazione posta a sud-est in fregio ad una strada vicinale distante 190 m dal generatore e 200 m dalla stalla (ricettore A);
 - una abitazione posta a sud-ovest a 190 m dal confine del lotto oggetto di modifica (ricettore B);
 - un edificio attualmente non abitabile di proprietà di due degli amministratori, utilizzato come deposito di rotoballe per l'azienda collocato a 100 m dalla stalla e 320 m dal biogas (ricettore a).
- Vengono descritte acusticamente le sorgenti sonore significative individuate nella stalla, considerando lo svolgimento dell'attività e il funzionamento degli impianti in periodo diurno e notturno, mentre l'attuale clima acustico viene caratterizzato sulla base di rilievi fonometrici condotti in giugno/luglio 2025.
- I calcoli previsionali (svolti utilizzando le formule indicate dalla UNI ISO 9613) mostrano che la conduzione della nuova stalla e dell'impianto di biogas oggetto del presente procedimento apportano, presso i tre ricettori abitativi individuati, livelli di rumore ambientale tali da non determinare il superamento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/97.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di San Cesario sul Panaro, protocollo n. 88192 del 14/05/2026;

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale

circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

2. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.